Il Ministro dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che definisce i criteri di priorità per l'assegnazione del contributo compensativo a valere sul Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 in attuazione dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144 convertito con modificazioni dalla Legge 5 ottobre 2026 n. 174.

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

VISTO il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, come prorogato dal Regolamento n. 2391 del 2023;

VISTO il regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)".

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante "Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38";

VISTO, in particolare l'articolo 14 del predetto decreto legislativo n. 154 del 2004, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, che prevede l'istituzione del "Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura";

VISTO l'articolo 23 del predetto decreto legislativo n. 154 del 2004, che abroga la legge 17 febbraio 1982, n. 41, la legge 5 febbraio 1992, n. 72 e la legge 14 luglio 1965, n. 963, limitatamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante "Orientamento e modernizzazione del

settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali 6 maggio 2016, recante "Individuazione dei criteri e delle priorità per l'assegnazione del contributo alle aziende danneggiate, a valere sul Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 184 dell'8 agosto 2016;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 16 giugno 2021, n. 278180, che definisce, per l'anno 2021 e per le successive annualità, i criteri di priorità per l'assegnazione del contributo compensativo a valere sul Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 18 luglio 2025, n. 334451, che definisce i criteri di priorità per l'assegnazione del contributo compensativo a valere sul Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 e successive modificazioni, ai sensi del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022;

VISTO l'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144 convertito con Legge 5 ottobre 2026 n.174, ove si prevede che, "*Al fine di ristorare i danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura causati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, da calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è rifinanziata di 3 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74";

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 47783 del 31 gennaio 2024, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2023, n. 178;

RITENUTO necessario individuare, ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, i criteri di priorità per l'assegnazione del contributo compensativo a valere sul Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, in base ai princìpi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, per gli interventi compensativi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera c), del suindicato decreto legislativo;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 27/10/2026

DECRETA

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, disciplina gli interventi compensativi al fine di ristorare i danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura causati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, da calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale come previsto dal comma 2, lettera c) dell'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
2. Gli aiuti di cui al presente decreto sono concessi conformemente a quanto disposto dal regolamento (UE) 2022/2473. In caso di contrasto tra le norme contenute nel presente decreto e quelle di cui al regolamento (UE) 2022/2473 prevalgono le norme di quest'ultimo, eccezion fatta per il caso in cui le norme del presente decreto siano più restrittive rispetto a quelle contenute nel regolamento.
3. Il presente decreto si applica a tutte le calamità naturali, avversità metereologiche e meteomarine di carattere eccezionale verificatesi nell'arco temporale di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge n. 144 del 2026, con priorità per le domande di indennizzo relative agli eventi per i quali è già stata emanata la declaratoria alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2
Finalità

1. Il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquacoltura è destinato alla concessione di contributi compensativi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca e acquacoltura per far fronte ai danni alle strutture produttive e alla produzione nel settore causati da avversità atmosferiche di eccezionale intensità, verificatesi a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026.
2. In caso di avversità atmosferiche di eccezionale intensità che rientrano nella definizione di «calamità naturali» o «eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale» di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, gli aiuti sono concessi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 49 (Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali) o dall'articolo 51 (Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali) del regolamento (UE) 2022/2473 e dal capo I del medesimo regolamento. Per le imprese

acquicole di molluschicoltura gli aiuti possono essere concessi anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41, paragrafo 1, lettera b), punto v), del regolamento (UE) 2022/2473.

3. Per le avversità atmosferiche di eccezionale intensità che non rientrano nella definizione di «eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale» di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, gli aiuti sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 717/2014.
4. Per «calamità naturali» s'intendono terremoti, valanghe, frane e inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale.
5. Per «eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale» s'intendono le condizioni meteorologiche sfavorevoli quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, precipitazioni forti o persistenti o grave siccità che riducano di più del 30 % la produzione media calcolata sulla base di uno dei seguenti metodi:
   a) media di produzione per i tre anni precedenti;
   b) media di produzione triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato;
   c) nel caso di applicazione dell'articolo 41, paragrafo 1), lettera b), punto v), ove si verifichi la sospensione temporanea delle attività a causa di una mortalità di massa eccezionale, se il tasso di mortalità annuo supera il 20% o se la perdita dovuta alla sospensione dell'attività supera il 30% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l'anno in cui le attività sono state sospese.

Art. 3
Beneficiari

1. Possono accedere al Fondo le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi nell'ambito del Programma assicurativo annuale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, che operano nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nel periodo previsto dall'articolo 2, individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e che non sono state dichiarate fallite o insolventi, salva la riabilitazione.

Art. 4
Procedura di attivazione

1. Al fine di attivare le procedure per la concessione degli aiuti di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso trasmettono la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, producendo la seguente documentazione:
   a) relazione di carattere tecnico ed economico-sociale, concernente la realtà produttiva interessata dall'evento e dalla quale risultino le riduzioni di cui all'articolo 2, comma 5;
   b) relazione tecnico-scientifica, redatta da un Istituto scientifico riconosciuto, volta a descrivere il fenomeno meteo marino, climatico o distrofico, ai fini della valutazione del carattere di

eccezionalità, di calamità naturale o di evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale e dalla quale risulti il nesso di causalità tra i danni accertati e l'evento calamitoso.

2. Gli aiuti di cui all'articolo 2 si applicano anche alle declaratorie già adottate alla data di emanazione del presente decreto, concernenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2024.

Art. 5
Declaratoria

1. La Direzione generale della pesca marittima e acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di emanare la declaratoria di eccezionalità dell'evento, acquisita la documentazione di cui al precedente articolo, accerta la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 e verifica, l'idoneità della documentazione acquisita, avvalendosi degli Istituti scientifici di settore operanti nel Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) o dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
2. L'Istituto incaricato dalla Direzione generale della pesca marittima e acquacoltura, ricevuta la documentazione di cui al precedente articolo, redige, entro trenta giorni, una relazione contenente gli elementi necessari per l'accertamento delle condizioni necessarie a consentire quanto previsto al comma 1. Le attività di cui al presente articolo non danno luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, indennità, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati a carico dell'Amministrazione procedente.
3. Ricevuta la relazione di cui al comma 2, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con proprio decreto, accerta la natura dell'evento e ne dichiara l'eccezionalità ai fini dell'attivazione degli interventi previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

Art. 6
Presentazione delle domande a seguito della declaratoria richiesta dalle associazioni nazionali della pesca e acquacoltura

1. Nel caso di declaratoria decretata su richiesta di una o più associazioni nazionali delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura presentano, a pena di irricevibilità, entro 30 giorni dalla declaratoria dell'evento calamitoso la domanda per l'indennità di cui all'articolo 2, utilizzando il facsimile dell'Allegato 1, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo aoo.pemac@pec.masaf.gov.it , allegando la seguente documentazione:
   a) perizia asseverata, redatta da un professionista abilitato iscritto ad un ordine professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito edile, agronomo, ecc.), recante il calcolo dei danni naturali e della perdita di reddito, conformemente a quanto disposto dagli articoli 41, 49 e 51 del regolamento (UE) 2022/2473, rispettivamente, per le calamità naturali per gli eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;
   b) ove pertinente, attestazione della competente Capitaneria di Porto o Autorità del Territorio, attestante che l'unità da pesca sia rimasta ferma per almeno venti giorni consecutivi decorrenti dall'evento;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata sottoscrizione di polizze assicurative agevolate di cui all'articolo 3 nonché il mancato superamento dei limiti al regime di cumulo di aiuti e sostegni di cui all'articolo 8;
d) in caso di imprese di pesca, autorizzazione del proprietario alla corresponsione dell'indennità in favore dell'armatore.

2. Per le declaratorie di cui all'articolo 4, comma 2, il termine di cui al comma 1 del presente articolo è fissato in 10 giorni a decorre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 7
Presentazione delle domande a seguito della declaratoria richiesta dalle regioni

1. Nel caso di declaratoria decretata su richiesta di una o più regioni, le regioni ricevono entro 30 giorni dalla declaratoria dell'evento calamitoso le domande per i danni causati alle produzioni dell'acquacoltura e della pesca. Le regioni predispongono e mettono a disposizione dei beneficiari apposita modulistica da utilizzare per la presentazione della domanda di aiuto, cui è allegata la seguente documentazione:
   a) perizia asseverata, redatta da un professionista abilitato iscritto a un ordine professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito edile, agronomo, ecc.), recante il calcolo dei danni naturali e della perdita di reddito, conformemente a quanto disposto dagli articoli 41, 49 e 51 del regolamento (UE) 2022/2473, rispettivamente, per le calamità naturali per gli eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;
   b) ove pertinente, attestazione della competente Capitaneria di Porto o Autorità del Territorio, attestante che l'unità da pesca sia rimasta ferma per almeno venti giorni consecutivi decorrenti dall'evento;
   c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445attestante la mancata sottoscrizione di polizze assicurative agevolate di cui all'articolo 3 nonché il mancato superamento dei limiti al regime di cumulo di cui all'articolo 8;
   d) in caso di imprese di pesca, autorizzazione del proprietario alla corresponsione dell'indennità in favore dell'armatore.
2. Le regioni, dopo aver effettuato l'istruttoria delle domande, trasmettono alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura all'indirizzo PEC aoo.pemac@pec.masaf.gov.it l'elenco delle imprese ammissibili all'agevolazione, con l'indicazione del contributo concedibile per ogni singola impresa.
3. Per le declaratorie di cui all'articolo 4, comma 2, il termine di cui al comma 1 del presente articolo è fissato in 10 giorni a decorre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 8
Quantificazione del danno

1. Per la quantificazione dei danni e per la verifica dei requisiti, l'Amministrazione procedente può avvalersi delle informazioni in possesso di altri soggetti pubblici, ovvero invitare l'interessato a presentare documentazione integrativa o perizie tecniche integrative.
2. Il Ministero e gli enti competenti possono avvalersi degli Istituti indicati al comma 1 dell'articolo 5 per la valutazione delle domande di ammissione al contributo.

Art. 9
Modalità di erogazione

1. Alle imprese di pesca e di acquacoltura sono riconosciuti i danni alla produzione, causati da eventi dichiarati eccezionali, conformemente a quanto indicato nell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5.
2. Alle imprese di pesca sono riconosciuti i danni alla produzione, causati da eventi dichiarati eccezionali, a condizione che l'unità da pesca sia rimasta ferma per almeno venti giorni consecutivi decorrenti dall'evento, nel rispetto delle disposizioni indicate dal precedente comma.
3. Il contributo concesso per i danni alla produzione e alle strutture produttive è erogato nei limiti massimi del 70% del danno accertato nonché entro i limiti delle risorse disponibili.
4. La liquidazione delle istanze è effettuata dando priorità alle richieste di aiuto riferite ad eventi eccezionali per i quali è già stata emanata la declaratoria alla data di pubblicazione del presente decreto. Qualora l'importo totale dei contributi da concedere superi le risorse disponibili, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura riduce proporzionalmente il contributo spettante a ciascuna impresa, affinché sia rispettata la dotazione del fondo di cui all'ultimo comma del presente articolo.
5. Le economie residue sono utilizzate per la liquidazione delle domande pervenute a seguito di declaratorie emanate successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto e relative ad eventi di carattere eccezionale verificatisi entro il 31 dicembre 2026.
6. Nel caso di contributi concedibili a seguito dell'istruttoria effettuata dalle regioni prevista all'articolo 7 del presente decreto, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ricevuto l'elenco delle imprese ammissibili all'agevolazione, con l'indicazione del contributo concedibile per ogni singola impresa, trasferisce alle Regioni, su apposito capitolo di spesa regionale, le risorse necessarie alla liquidazione delle agevolazioni.
7. Le regioni erogano i contributi ai soggetti beneficiari.
8. Entro il termine di sei mesi dall'avvenuto trasferimento delle risorse, ciascuna regione trasmette alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura una rendicontazione sull'impiego delle somme ricevute, recante l'elenco dei beneficiari con le relative somme effettivamente erogate e l'attestazione del completo svolgimento dei pagamenti effettuati.
9. Le somme trasferite alle regioni devono essere erogate ai beneficiari entro il 31 dicembre 2027. Le somme trasferite alle regioni e non erogate ai beneficiari entro tale termine, ovvero che costituiscano economie di spesa all'esito delle operazioni di rendicontazione di cui al comma 8, sono versate tempestivamente dalle regioni medesime all'entrata del bilancio dello Stato per rimanervi acquisite. Le Regioni comunicano al Ministero l'avvenuto versamento.

10. Agli oneri di cui al presente decreto si provvede a valere sulle risorse stanziate, per l'esercizio finanziario 2026, sul capitolo 1476, "Fondo di solidarietà nazionale della pesca" dello stato di previsione della spesa di questo Ministero.

Art. 10
Casi di esclusione

1. Non possono beneficiare degli aiuti di cui al presente decreto:
   a) le imprese in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) 2022/2473, fatta eccezione per gli aiuti destinati a compensare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali qualora l'impresa sia divenuta impresa in difficoltà a causa dei danni o delle perdite derivanti dall'evento;
   b) le imprese nei cui confronti risulti pendente un ordine di recupero a seguito di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto percepito dalle medesime imprese incompatibile con il mercato interno.

Art. 11
Regime di cumulo

1. Il contributo di cui al precedente articolo è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici fino alla concorrenza del danno accertato, conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2473 o dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 717/2014, a seconda del regime applicabile sulla base delle fattispecie individuate dall'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5.
2. L'aiuto concesso e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni non superano il 100 % dei costi ammissibili.
3. Qualora si accerti che l'impresa abbia usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni superando il limite al regime di cumulo di cui al precedente comma, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o le Regioni, ciascuno per la parte di competenza, procedono al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.masaf.gov.it.

Francesco Lollobrigida

Francesco Lollobrigida
MASAF
03.11.2026 15:56:36
GMT+01:00

Il Ministro dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

ALLEGATO 1

Al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Via XX Settembre, 20

00187 ROMA

aoo.pemac@pec.masaf.gov.it

Oggetto: Domanda Fondo Solidarietà Nazionale Pesca ed Acquacoltura – Annualità___ Declaratoria di riferimento_____ (art.6 Decreto Ministeriale n°_____del_____)

Il/la sottoscritto/a …… nato/a a ……. il …….. in qualità di legale rappresentante della ……..…….. con sede in ……. via…… cap …… n. telefono …… n. fax ……. e-mail……..... Pec …… …… codice fiscale ……. e partita I.V.A. n. ……..…

Se impresa di pesca

armatrice del M/p……numero UE …… iscritto al numero ..... dei

RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di ……. di GT…….. Iscritta al n… ..... del registro delle imprese di pesca di .....

con la presente consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA, AI SENSI DEL DPR 445/2000,

1. che, salva la riabilitazione, l'impresa rappresentata non è stata dichiarata fallita o insolvente;
2. che non ha sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, che operano nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nel periodo previsto dall'articolo 2, individuati ai sensi del comma 4 dell'art. 14 del decreto legislativo n.154 del 26 maggio 2004 e che non sono state dichiarate fallite o insolventi, salva la riabilitazione;

3. che non ha richiesto né percepito altri contributi dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province o da enti pubblici per i medesimi danni accertati oggetto di domanda

ovvero

che ha percepito il contributo pari ad euro _____ da _____ non superando il cumulo di cui all'articolo 11;

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti della declaratoria n. _____ del _____

- di poter accedere ai benefici di cui al Fondo di Solidarietà Nazionale Pesca ed Acquacoltura;
- il contributo di euro _____ pari al 70% del danno accertato di euro _____, così come risulta da allegata perizia asseverata (ed eventualmente decurtato da altri contributi non superando il cumulo di cui all'articolo 11);
- che il contributo di cui al Fondo Solidarietà Nazionale Pesca ed Acquacoltura di cui all'art.9 del Decreto Ministeriale del ____ venga accreditato sul conto corrente intestato a (*)…….……presso …….... codice IBAN ……..

Si consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, al «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Lì, ……../……/ Firma …….

(*) Il conto corrente deve essere intestato al richiedente, in caso di società alla società

Allegati:

a) perizia giurata, redatta da un professionista abilitato iscritto ad un ordine professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito edile, agronomo, ecc.), recante il calcolo dei danni naturali e della perdita di reddito, conformemente a quanto disposto dagli articoli 41, 49 e 51 del regolamento (UE) 2022/2473, rispettivamente, per le calamità naturali per gli eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;

b) ove pertinente, attestazione della competente Capitaneria di Porto o Autorità del Territorio, attestante che l'unità da pesca sia rimasta ferma per almeno venti giorni consecutivi decorrenti dall'evento;

c) in caso di imprese di pesca, autorizzazione del proprietario alla corresponsione dell'indennità in favore dell'armatore.

d) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità

Nota: I dati devono essere dattiloscritti o indicati in carattere stampatello